

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FOTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'attribuzione ai comuni dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, che ne prevede l'esercizio diretto mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione ad enti o imprese specializzate;

l'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, include, tra le forme di gestione di tale servizio pubblico quella a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, oltre che la concessione a terzi nel caso in cui sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

anteriamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1992, la legge n. 298 del 1974, ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 1977 hanno previsto l'esenzione dal regime autorizzatorio per gli autoveicoli di proprietà di comuni, loro consorzi o aziende autonome destinati al servizio di « nettezza urbana »;

con i decreti ministeriali n. 1244 del 1982 e n. 1913 del 1995 si è previsto il rilascio di speciali autorizzazioni, fuori contingente, a favore — ovviamente — di soggetti non esenti dal regime autorizzatorio per veicoli destinati al trasporto di rifiuti solidi urbani;

la difformità letterale delle disposizioni contenute nei citati decreti ministeriali ha dato luogo a controversie interpretative, sfociate in ricorsi giurisdizionali che hanno prodotto decisioni contrastanti;

una recente sentenza (15 giugno 1995) del Tribunale amministrativo regio-

nale del Lazio fa propria l'interpretazione fino ad oggi data, dall'amministrazione competente in materia, in ordine ai rapporti tra il decreto ministeriale n. 1244 del 1982 e il decreto ministeriale n. 1913 del 1985 in tema di autorizzazioni speciali per il trasporto di rifiuti solidi urbani; si conferma, cioè, che il decreto ministeriale del 1985 non innova rispetto a quello precedente del 1982 e, pertanto, il rilascio delle speciali autorizzazioni per il trasporto di rifiuti solidi urbani continua ad essere assentito solamente ai soggetti iscritti all'Albo, pur con le modalità « di favore » di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198 e che abbiano in disponibilità veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani (compattatori aventi carrozzeria non scarrabile);

la normativa sul rilascio delle autorizzazioni speciali per trasporto di rifiuti solidi urbani viene spesso interpretata in senso restrittivo, con riferimento alla circolare ministeriale n. 819 del 12 maggio 1987, risultando assentiti tali rilasci solo a favore di concessionari del servizio comunale di trasporto di rifiuti solidi urbani;

per il rilascio delle predette speciali autorizzazioni sono stati predisposti, peraltro, soltanto due tipi di documenti autorizzativi meccanizzati — tuttora rilasciati ed individuati dalle sigle Ecu e Scu — nei quali, presupponendo la necessità del rapporto di concessione, si legge: « l'autorizzazione decade comunque nel momento in cui si esaurisce il rapporto di concessione con il comune »;

un ulteriore aspetto problematico deriva dal ruolo concorrenziale che aziende municipalizzate, aziende speciali e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale svolgono ormai nei confronti dei privati che operano nel settore;

nei regolamenti di tali aziende municipalizzate si prevede, quasi sempre, che le stesse, previa stipula di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione comunale, possano svolgere i servizi alle stesse affidati anche in altri comuni;

identica operatività caratterizza le aziende speciali e le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale di cui all'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 —:

se non consideri opportuno prevedere la modifica dei documenti autorizzativi meccanizzati citati, in premessa, sopprimendo la condizione risolutiva individuata nel venir meno del rapporto concessionale; così facendo risulterebbe chiaro che, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 1913 del 1985, è possibile rilasciare autorizzazioni speciali per trasporto di rifiuti solidi urbani su compattatori anche a soggetti non concessionari del servizio comunale di trasporto di rifiuti solidi urbani (si vede anche tribunale amministrativo della Campania, sentenza n. 552 del 14 novembre 1995);

se non valuti che l'esenzione dal regime autorizzatorio, di cui godono le aziende municipalizzate — per espresso riconoscimento — e le aziende speciali e Spa a prevalente capitale pubblico locale — per analogia —, non debba riconoscersi al di là dall'ambito territoriale del comune istitutivo, prevedendo, quindi, che tali aziende debbano richiedere l'iscrizione all'albo e il rilascio di autorizzazioni speciali per il trasporto dei rifiuti solidi urbani in comuni diversi da quello che le abbia istituite;

se non ritenga doveroso, infine, nel caso in cui i servizi di trasporto richiesti dai comuni ai concessionari risultino più ampi di quelli realizzabili attraverso compattatori (ad esempio trasporto di rifiuti molto ingombranti) che detti concessionari debbano iscriversi all'albo senza usufruire delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale n. 198 del 1991, munendosi, quindi, di autorizzazione — senza vincoli e limiti — per il veicolo non compattatore.

(5-01056)

VALPIANA, BOLOGNESI, NESI, PISAPIA, DALLA CHIESA, PROCACCI, POZZA TASCA, VALETTI BITELLI, BOGHETTA,

BONATO, BRUNETTI, BUFFO, CHIAVACCI, MAURA COSSUTTA, GARDIOL, LENTI, MELONI, MICHELANGELI, MORONI, NARDINI, ORTOLANO, PISTONE, EDO ROSSI, SAIA, SAONARA, ARMANDO VENETO e VENDOLA. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, per le pari opportunità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta il consiglio comunale di Verona si è distinto per aver approvato un documento che ha suscitato vive reazioni di sdegno in città e sulla stampa nazionale;

questa volta il tema è la « prostituzione » ma, così come nel 1995, quando venne approvata una mozione che rigettava l'invito rivolto dal Parlamento europeo agli Stati membri a non discriminare i cittadini omosessuali, la discussione che ha portato alla votazione è stata densa di insulti volgari, « condita » con una inaccettabile semplificazione del problema, per giungere a chiedere « ordine e pulizia » attraverso le proposte di abrogazione della legge Merlin, e l'istituzione di « quartieri a luci rosse »;

ancora una volta, la mozione sulla prostituzione è stata solo il pretesto, da parte della maggioranza del consiglio comunale, per riversare odio e additare al disprezzo le donne, quelle che si prostituiscono e quelle ree di non professare lo stesso pensiero « perbenista »;

ancora una volta, la votazione della mozione non sortirà alcuna decisione: le prostitute continueranno a vivere la propria tragedia e a subire lo sfruttamento, i clienti continueranno a frequentarle e a tuonare durante il giorno su questa « piaga sociale »;

il problema a Verona, così come in molte altre città italiane, sta assumendo proporzioni ragguardevoli, a causa soprattutto dello sfruttamento della prostituzione di ragazze e di donne immigrate da altri paesi, che non trovano nel nostro migliore accoglienza di questa;

pur non raggiungendo l'infimo livello del consiglio comunale di Verona, anche in

molte altre città si stanno dibattendo questi problemi e studiando soluzioni —:

se intendano portare avanti a livello nazionale un'indagine conoscitiva sulle reali dimensioni e sulle dinamiche del problema, così da fornire dati reali per la comprensione del fenomeno;

quali indirizzi e quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i problemi di convivenza tra la cittadinanza e le prostitute, nel rispetto della libertà di ciascuno;

quali provvedimenti proponga per sostenere le donne prostitute che intendano uscire dal giro dello sfruttamento;

quali provvedimenti intenda adottare per debellare il giro della delinquenza organizzata, che basa le proprie fortune sullo sfruttamento del corpo delle donne.

(5-01057)

VALPIANA, CACCAVARI, PROCACCI, PISAPIA, DALLA CHIESA, SAIA, CANGEMI, MAURA COSSUTTA, GALLETTI e GARDIOL. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia è l'unico paese europeo, con la Francia, a prevedere quattro vaccinazioni obbligatorie per i nuovi nati e l'unico paese al mondo ad avere l'obbligo del vaccino antiepatite B;

l'articolo 34 della Costituzione prevede testualmente che « la scuola è aperta a tutti » e quindi deve esserlo anche per i bambini non vaccinati, che fra l'altro, non rappresentano alcun pericolo per quelli che lo sono;

un cittadino proveniente da un altro paese dell'Unione europea residente in Italia deve vaccinare i figli anche se la sua scelta come cittadino d'altro paese non sottoposto all'obbligo fosse contraria, in evidente contrasto con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone;

esistono numerosi casi di richiesta di risarcimento per danni causati da vacci-

nazioni obbligatorie, presso l'ufficio « legge n. 210 » del ministero della sanità —:

se, alla luce di quanto premesso, non si ritenga di avviare uno studio adeguato per rivedere interamente la normativa delle vaccinazioni, in modo da tenere conto dei seguenti elementi: *a)* effettiva « innocuità » dei vaccini somministrati; *b)* epidemiologia delle malattie per cui si eseguono le vaccinazioni, finalizzate anche a valutare se, analogamente a quanto avvenne anni fa per il vaiolo, vi siano vaccinazioni che potrebbero essere rese non più obbligatorie o addirittura inutili o dannose; *c)* effettiva « innocuità » dei vaccini somministrati; *d)* rapporti costi-benefici in termini di vantaggio di carattere sanitario; *e)* possibilità e limiti per la pubblica istituzione di una normativa finalizzata a consentire la scelta dell'« obiezione » alla vaccinazione; *f)* codificazione dei casi in cui, in relazione a particolari stati patologici e/o a pregresse reazioni allergiche avutesi sul soggetto da vaccinare o sui suoi congiunti, si debba essere senz'altro dispensati da tutte o da singole vaccinazioni;

se intenda rivedere la norma che impedisce la frequenza scolastica ai bambini non in regola con l'obbligo vaccinale.

(5-01058)

CENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i partecipanti al cosiddetto « controvertice Fao », in svolgimento presso il centro sociale Villaggio globale, hanno denunciato: « controlli e fermi ogni ora, la polizia ci perseguita » (da *la Repubblica*, cronaca di Roma del 13 novembre 1996);

gli stessi unitamente ai Giovani verdi e al gruppo consiliare dei verdi avevano avanzato richiesta, non accettata, alla questura di Roma di poter svolgere il giorno 15 novembre 1996, una manifestazione-corteo nella città —:

se e sia a conoscenza dei fatti e se sia a conoscenza di quali iniziative siano state

intraprese dalla questura di Roma nei confronti di partecipanti al « controvertice »;

se quanto riportato da il quotidiano *la Repubblica* del giorno 13 novembre 1996 corrisponda al vero;

se non ritenga che anche in presenza di importanti e necessarie misure di sicurezza sia comunque necessario garantire le fondamentali libertà di pensiero, di riunione e di manifestazione da parte di quanti vogliono manifestare pacificamente le proprie opinioni. (5-01059)

CONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione n. 5-00548 del 18 settembre 1996, che non ha ancora ricevuto risposta da parte del Governo, si segnalava: *a)* la perdita in otto mesi del trentasei per cento del valore azionario del titolo « Banca di Roma »; *b)* lo scarso interesse del mercato per l'acquisizione della quota di minoranza della Banca, in via di dismissione da parte dell'Iri; *c)* l'aggravamento della situazione patrimoniale della Banca di Roma a causa di pesanti sofferenze; *d)* il pericolo, anche per l'istituto romano, analogamente a quanto verificatosi per il Banco di Napoli, di situazioni che possano incidere negativamente sul valore della partecipazione dell'Iri;

le sofferenze lorde dichiarate avrebbero superato i settemila miliardi;

un drastico piano di tagli (oltre tre mila addetti, il dieci per cento del totale) è stato annunciato dai vertici della Banca di Roma per la ristrutturazione dell'Istituto;

la suddetta ristrutturazione potrebbe necessitare di rafforzamenti patrimoniali tali da consentire una ricapitalizzazione dell'istituto;

le quote dell'Iri da cedere sul mercato ammonterebbero al trentacinque per cento della *holding*, che controlla il 64,54 per

cento dell'azienda bancaria, mentre il 13,89 per cento è controllato direttamente dall'Iri;

è stata ribadita la volontà di procedere alla cessione della quota minoritaria dell'istituto romano da parte dell'Iri;

bisognerebbe evitare circostanze che possano determinare effetti negativi sul valore della partecipazione dell'Iri —:

quali iniziative siano state adottate per verificare la reale situazione degli attuali crediti e per quantificare le sofferenze. (5-01060)

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il concorso per soli titoli indetto nel 1989 (ai sensi della legge n. 249) per l'immissione in ruolo dei docenti precari è diventato, *ipso facto*, un canale preferenziale per il trasferimento di docenti già in ruolo in altre province per la stessa disciplina;

in base all'articolo 2, comma 9, lettera G, dei decreti ministeriali del 22 aprile 1993 e del 29 marzo 1996, « non possono partecipare ai concorsi i docenti titolari della medesima classe di concorso nella provincia in cui il concorso si è svolto »;

i provveditorati agli studi (il fenomeno è nazionale) hanno dovuto inserire il personale già di ruolo in quanto « l'essere di ruolo in altra provincia per la stessa disciplina non è di impedimento alla partecipazione al concorso stesso »;

nelle graduatorie si trovano insegnanti immessi in ruolo sia attraverso il concorso ordinario che attraverso il concorso per soli titoli: questi ultimi hanno perciò già usufruito dei benefici della legge;

in pratica, questi docenti possono essere reimmessi in ruolo per la stessa disciplina con la stessa legge sul doppio canale per tutte le province e per tutte le volte desiderate;

i docenti depennati dalle graduatorie (che sono permanenti e aggiornate ogni tre anni) delle province in cui avevano pro-

dotto domanda (articolo 9, comma 8, dei decreti ministeriali 22 aprile 1993 e del 29 marzo 1996) perché immessi in ruolo in una delle due province prescelte, si sono reinseriti nelle graduatorie come candidati iscritti « per la prima volta » nella graduatoria provinciale (decreto ministeriale del 29 marzo 1996, articolo 3, comma 16) —:

come intenda risolvere il problema dei docenti precari che, con questo sistema, non entreranno più in ruolo (l'esclusione di una categoria include di conseguenza tutte le altre), ovvero se, non potendo inserirsi in tale graduatoria i docenti della stessa provincia, sia automatico che tutti gli altri lo possano. (5-01061)

SBARBATI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996 istitutivo dei corsi di specializzazione postuniversitaria destinati alla formazione di insegnanti per scuole secondarie, non contiene alcuna specifica disposizione per quanto concerne la materia « musica »;

sembra corretto pertanto ritenere che restino in vigore le precedenti norme poiché nei conservatori esiste già un corso di didattica della musica, istituito con decreto ministeriale del 13 aprile 1992 che assegna ai conservatori stessi il compito della preparazione degli insegnanti di musica nelle scuole secondarie;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996 può accadere che il diploma del corso di didattica della musica, rilasciato dal conservatorio sia svuotato di ogni validità, con conseguente perdita di significato e di valore legale —:

se non intenda offrire chiarimenti nel merito, specificando se, per quanto concerne la musica si debba continuare a far riferimento alle norme precedenti;

diversamente, come intenda integrare per la musica le disposizioni del decreto

del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996. (5-01062)

PAROLO e CIAPUSCI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i territori alpini e subalpini delle province di Lecco, Como, Sondrio e Brescia sono penalizzati da una rete viaria e ferroviaria inadeguata alle esigenze di sviluppo e oltremodo pericolosa;

la rete ferroviaria esistente, seppur non adeguatamente dimensionata in alcune tratte (ad esempio Milano-Sondrio), sopperisce alla carenza infrastrutturale di adeguate vie di comunicazione su gomma;

la ferrovia è in alcune vallate, ad oggi, assieme agli ospedali, l'unica grande infrastruttura statale in grado di offrire servizi a popolazioni da sempre penalizzate dalla marginalità dei siti in cui vivono rispetto alle grandi aree di sviluppo lombarde;

sin dalla scorsa estate, come risulta da articoli apparsi sui quotidiani nazionali (*Corriere della Sera* del 25 giugno 1996) e ribaditi da comunicati stampa ufficiali dell'Anci, con l'entrata in vigore dell'orario invernale 1996-1997 in Lombardia erano previste riduzioni di treni per ben duemilaseicento chilometri di percorrenza giornaliera, a fronte peraltro del contemporaneo aumento di tremila chilometri giornalieri per le linee ferroviarie dell'Emilia-Romagna;

il presidente dell'Anci Giuseppe Torchio, rendendosi conto della gravità del fatto, ebbe modo di affermare tra l'altro « che non è possibile operare a macchia di leopardo, penalizzando proprio quelle realtà territoriali ove è più alta la protesta e più forti sono i movimenti autonomisti »;

il disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria per il 1997 (A.C. 2372), all'articolo 28, prevede la riduzione, nella misura annua di 321 miliardi di lire per contratti di servizio con le « Ferrovie dello Stato Spa »;

gli interroganti sono estremamente preoccupati delle conseguenze che i tagli suddetti provocheranno, costringendo di fatto le Ferrovie dello Stato Spa a tagliare, ridurre, o sopprimere un considerevole numero di treni;

risulterebbe all'interrogante che, tra le tratte interessate alla riduzione delle percorrenze, vi sono la Colico-Chiavenna (con probabile sospensione del servizio), la Lecco-Brescia la Lecco-Sondrio, la Lecco-Milano, la Lecco-Brescia —;

se e quali provvedimenti intenda adottare per ovviare alle prevedibili ripercussioni negative in campo economico e sociale che tale scelta sicuramente provocherà;

quale sia il criterio adottato dalle Ferrovie dello Stato Spa nel determinare le tratte su cui ridurre o sopprimere il servizio;

se il suddetto criterio tenga conto non solo dell'utenza effettivamente garantita dai bacini su cui si interviene, ma anche e soprattutto dei costi di gestione delle tratte (ad esempio, rapporto personale impiegato su chilometri di linea). (5-01063)

FROSIO RONCALLI. — *Al Ministro del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Bergamo, nel mese di aprile 1996 sono state realizzate grosse vincite al concorso « gratta e vinci »;

i mezzi d'informazione nazionali e locali hanno dato ampio spazio alla notizia, vista la notevole concentrazione delle vincite in una sola provincia italiana;

sempre i mezzi di comunicazione hanno a lungo dibattuto sul perché di questa concentrazione delle vincite del concorso;

i responsabili del ministero assicurano che tutte le vincite sarebbero state pagate, anche se la concentrazione delle stesse era dovuta in parte ad un errore di stampa;

gli organi d'informazione nazionale, in data 27 settembre 1996 hanno dato la notizia che il ministero ha inviato ad alcuni vincitori di tale concorso una lettera nella quale li informa dell'intenzione di non pagare tale vincita, causa un errore di stampa dei biglietti;

i vincitori di tale somma sono in buona fede ed alcuni di loro hanno già impegnato l'ammontare della vincita —;

se risponda al vero la notizia diffusa dalle televisioni nazionali;

se non ritenga che lo Stato debba mantenere gli impegni assunti, per non perdere quel residuo di credibilità che gli rimane. (5-01064)

CHINCARINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il capo compartimento dell'Anas di Venezia, ing. Olivieri, ha ordinato la totale chiusura al traffico della strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero, nel tratto tra Passo di Napoleone di Domegliara e Peri di Dolcè nel periodo compreso fra i giorni 11 e 21 novembre 1996;

il transito sarà così vietato a tutti i veicoli dalle ore 8 alle ore 17;

dopo il 21 novembre 1996 la strada statale verrà riaperta al traffico, fatta eccezione per un tratto ove verrà istituito un senso unico alternato, grazie ad un semaforo funzionante dalle ore 8 alle ore 17 fino al 29 marzo 1997;

il sindaco di Dolcè ha scritto al prefetto di Verona una lettera circa l'ordinanza affermando: « Apprendo solo oggi 11 novembre dell'ordinanza. Ritengo di esprimere il mio parere negativo per la procedura seguita » —;

come sia possibile che un funzionario dell'Anas adotti provvedimenti di chiusura

di una strada statale senza prima coinvolgere nella decisione i sindaci dei comuni, sicuramente penalizzati dalla chiusura della strada stessa;

se non ravveda nel comportamento dell'Anas ancora una volta la volontà di mortificare l'autonomia e l'autorità delle amministrazioni locali;

se non ritenga che i cittadini « pendolari » siano stati danneggiati, non essendo stati preavvisati per tempo gli organismi pubblici;

se non intenda urgentemente intervenire per preparare un intervento sulla strada statale n. 12 più attento e meglio organizzato. (5-01065)